

Statuto

Associazione Mornese Italia Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ETS

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita l'associazione denominata "**Associazione Mornese Italia Laici-Exallieve/i in rete con le FMA nel mondo ETS**", in breve "**Associazione Mornese Italia ETS**" qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale Ente di Terzo Settore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore - CTS), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, adotta la qualifica di ETS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione aderisce ai valori della Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco), condividendone finalità e identità come espresse nel proprio documento identitario e nella Carta di identità della Famiglia Salesiana e ne è l'espressione italiana.
5. L'Associazione è parte del più vasto movimento delle Exallieve/i e Laici delle FMA, che intende promuovere e dal quale è alimentata.
6. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite e soppresse sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopo e oggetto sociale

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona nel solco della tradizione salesiana mornesina delle FMA. La spiritualità dell'Ass.ne Mornese Italia ETS, si fonda sul Sistema Preventivo di don Bosco che oggi risponde alle più autentiche aspirazioni della persona: la ricerca della verità, il bisogno di Dio, l'apertura alla relazione. Si arricchisce, inoltre, degli elementi carismatici dello stile di vita e di azione di Maria Domenica Mazzarello che, con "genio femminile", ha condiviso con Don Bosco lo stesso progetto educativo e di vita.
2. La missione dell'Associazione si traduce in un forte impegno di servizio, operando per

Meo f... P...
 Provincia...
 ...

...
 ...

l'affermazione della dignità umana nei più differenti contesti, prestando particolare attenzione alle fasce più deboli: minori, famiglie e anziani che si trovano in situazione di povertà, di esclusione o di fragilità.

3. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
4. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
5. L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di bambini e giovani, donne e famiglie e persone in situazioni di svantaggio sia direttamente che attraverso il sostegno e la collaborazione con i propri associati e con Enti non lucrativi e/o mutualistici che operano a favore dei medesimi soggetti. L'Associazione inoltre svolge attività di coordinamento, progettazione, comunicazione, formazione e ogni altro servizio necessario per il perseguimento delle finalità di interesse generale degli Enti associati.
6. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
 - promuovere ed organizzare realizzare progetti sociali e socio-assistenziali, anche coinvolgendo propri associati, in Italia e nel mondo, per sopperire le esigenze primarie di salute, istruzione, educazione e formazione di bambini, giovani, donne e soggetti svantaggiati;
 - promuovere, coordinare e gestire interventi di sostegno a distanza di bambini e giovani;
 - svolgere attività di beneficenza, sia diretta che indiretta attraverso il sostegno di attività di interesse generale.
 - promuovere la formazione dei membri delle associazioni associate su tematiche di interesse comune, in particolare per aggiornamenti di competenza degli ETS.
7. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.
8. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
9. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli

Maria F. Randone

Antonio Boveri

scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

10. L'Ass.ne Mornese Italia ETS, collabora e partecipa alla missione educativa dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice mutuandone le caratteristiche e lo spirito.
11. L'Associazione, potrà inoltre partecipare come associato, realizzando attività ed offrendo servizi in altre Reti associative nazionali ETS, consorzi, comitati, associazioni, aventi scopi analoghi.
12. L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa e deliberare l'acquisizione della personalità giuridica allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

Art. 5 - Attività di volontariato

1. L'Associazione nel perseguire le proprie finalità può avvalersi dell'attività di volontariato svolta dai propri associati e dalle persone aderenti agli enti associati.
2. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Associati

1. All'Associazione possono aderire le persone fisiche, enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 4 ed intendano collaborare al loro raggiungimento precedente.
2. Gli enti associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'organo amministrativo dell'ente.
3. Sono associati dell'Associazione coloro che, su domanda scritta, sono ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, impegnandosi a vivere (oppure sottoscrivendo) il documento identitario della Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice e la piena adesione alla Carta d'Identità della Famiglia Salesiana e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento

Dott. Paoletti
 Margherita P. Carboni
 Provinciale MI

mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - Decesso/scioglimento;
 - Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
 - Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
 - Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento, del documento identitario della Confederazione Mondiale Mornese Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice, nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata/PEC all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione


1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di Controllo, se ritenuto opportuno o se obbligatorio per legge;
 - il Revisore dei Conti, se ritenuto opportuno o se obbligatorio per legge.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata quadriennale.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un socio.
4. In particolare, l'Assemblea in seduta ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

Prof. Dr. Carboni

Prof. Dr. Boveri



- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di controllo e Revisore dei Conti;
 d) deliberare l'entità della quota associativa;
 e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali altri regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
 g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;
 i) deliberare l'acquisizione della personalità giuridica allo scopo di realizzare le finalità statutarie;
 j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
5. L'Assemblea in seduta straordinaria ha il compito di:
- k) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 l) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.
6. Le delibere approvate dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, compresi quelli dissenzienti, non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta motivata almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail) o altri mezzi di comunicazione approvati dagli associati al momento dell'iscrizione e che permettano di comprovare l'avvenuta ricezione inviate a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 12 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento

dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
7. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da minimo di cinque a un massimo di nove membri, scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, allo scadere del primo mandato, per un massimo di un altro mandato consecutivo.
4. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti alla funzione. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.
5. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
7. Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del DLgs 117/2017 al Consiglio Direttivo così composto si aggiunge un membro designato dall'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice. La sua presenza è finalizzata alla custodia del carisma salesiano/mornesino e al collegamento con l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, come specificato al successivo art. 14 del presente Statuto.

Art.14- Custodia del Carisma

1. L'Associazione garantisce l'orientamento carismatico proprio della spiritualità salesiana – mornesina e riconosce e valorizza l'apporto dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice al quale attribuisce la nomina di una propria delegata quale membro del Consiglio Direttivo. Il membro nominato dall'Istituto dura in carica 4 anni, può essere riconfermata allo scadere del primo mandato, per un massimo di un altro mandato.
2. La funzione della delegata attiene unicamente alla custodia del carisma e pertanto, con riferimento alla Nota del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 4581 del 6 aprile 2023, essa non può assumere incarichi né deleghe che implicino la gestione di aspetti economici, finanziari e amministrativi.

Proprietà P. Randoni e

G. T. Rovere



Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola tre volte per ogni esercizio e ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
 - e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - g) proporre la quota associativa annuale all'Assemblea
 - h) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - i) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - k) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - l) deliberare di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
 - m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 8 del presente Statuto;

Giuseppe P. Lombardi

Associazione Provinciale

Antonio Bovera

- n) istituire sedi operative, nominando il/i relativi/o responsabile/i, con potere di revoca.
 o) proporre l'acquisizione della personalità giuridica allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
3. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, conferire deleghe a singoli membri del Consiglio e costituire gruppi di lavoro e comitati consultivi, stabilendone compiti e durata, in relazione ai propri ambiti di operatività.

Art. 17 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, allo scadere del primo mandato, per un massimo di un altro mandato consecutivo.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 18 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
- la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - predisporre il bilancio dell'Associazione.
4. Con delibera del Consiglio Direttivo il Tesoriere può operare a firma disgiunta per le operazioni bancarie e finanziarie.

Art. 19 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il componente dell'Organo dura in carica quattro anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della propria competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Mario Ferrero P. Rossettoni

Organo di Controllo



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 5. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - erogazioni liberali di associati e terzi;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
 - contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di interesse generale;
 - proventi da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio dell'esercizio - composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente - da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo, qualora nominato.
3. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio
4. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Giuseppe P. Panobriano
 -ate - Direzione

G. T. Baven

Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 23 Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

Giorgio F. Ronconi

Antonio Boveri